

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5590 del 08/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA ED ATTRAVERSAMENTI IN AREE DEMANIALI AD USO PROMISCUO-AGRICOLO IN LOCALITA' GAMBINELLI IN COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE (PR). DITTA: CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA. PRATICA: PR07A0116.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5755 del 08/11/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni;
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/892764 del 30/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, c.f. 00163180342, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Gambinelli, ad uso promiscuo-agricolo, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 9673/2009 (cod. pratica PR07A0116);

PRESO ATTO INOLTRE che le acque emunte dalle sorgenti vengono trasportate mediante condotta acquedottistica al caseificio, generando 3 attraversamenti in area di demanio idrico, per una lunghezza totale di 13,34 m;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001 e ai sensi della l.r. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso promiscuo-agricolo;

DATO ATTO della pubblicazione BURERT n. 170 del 09/06/2021, avvenuta ai sensi della l.r. 7/2004 per attraversamenti con condotta in Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Gambinelli, per cui è stata presentata istanza di rinnovo, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione, in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del Nulla Osta Idraulico espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Parma (Nullaosta idraulico, nota PG/2021/108693 del 12/07/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2021 relativamente al prelievo da sorgenti e all'occupazione di area demaniale, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 03/11/2021 la somma pari a 169,86 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 29/10/2009, nella misura di 148,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR07A0116;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, c.f. 00163180342, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ed attraversamenti in aree demaniali, cod. pratica PR07A0116, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 3 sorgenti (scaturigini);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Gambinelli, su terreno di proprietà di Villani Paolo, Erika, Enrica e Franchi Lorenza, censito al fg. n. 46, mapp. n. 153; coordinate UTM RER:
 - Sorgente Gambinelli 1: x:571936 y: 954155;
 - Sorgente Gambinelli 2: x:571935 y: 954156;
 - Sorgente Gambinelli 3: x:571934 y: 954156;
 - destinazione della risorsa ad uso promiscuo-agricolo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,3;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.102,00;
 - ubicazione attraversamenti:
 - Attraversamento n.1 (L = 2,07 m, phi: ½"): UTM-RER x:571942, y: 954162 - Foglio 46 Mapp.267;
 - Attraversamento n.2 (L = 8,77 m , phi: ½"): UTM-RER x:572334, y: 954310 - Foglio 47, livello strade;
 - Attraversamento n.3 (L = 2,5 m, phi: ½"): UTM-RER x:572671, y: 954236 - Foglio 47, livello strade;
 - di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2025;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/11/2021;
3. di quantificare l'importo del canone totale dovuto per l'anno 2021 in 317,86 euro (164,39 euro per prelievo, 153,47 euro per occupazione aree demaniali);
4. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 317,86 euro;
5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata al CASEIFICIO SOCIALE ALTA VAL STIRONE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, c.f. 00163180342 (cod. pratica PR07A0116).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DEGLI ATTRAVERSAMENTI

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 sorgenti (scaturigini), denominate Gambinelli 1, 2 e 3, che sono captate da una trincea drenante a forma di ferro di cavallo. Le acque raccolte sono trasportate ad un unico serbatoio (400,00 mc) mediante tubo in PVC e poi convogliate presso la sede del Caseificio, via Matteotti 9, tramite una condotta interrata di diametro phi: ½". L'idoneità all'utilizzo del serbatoio e della condotta, è stata rilasciata dal Comune di Pellegrino Parmense con atto del 02/08/1994 (di cui si dispone copia).
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pellegrino Parmense (PR), località Gambinelli, su terreno di proprietà di Villani Paolo, Erika, Enrica e Franchi Lorenza, censito al fg. n. 46, mapp. n.153; coordinate UTM RER:
 - Sorgente Gambinelli 1: x:571936 y: 954155;
 - Sorgente Gambinelli 2: x:571935 y: 954156;
 - Sorgente Gambinelli 3: x:571934 y: 954156;Ubicazione attraversamenti:
 - Attraversamento n.1 (L = 2,07 m): UTM-RER x:571942, y: 954162 - Foglio 46 Mapp.267;
 - Attraversamento n.2 (L = 8,77 m): UTM-RER x:572334, y: 954310 - Foglio 47, livello strade;
 - Attraversamento n.3 (L = 2,5 m): UTM-RER x:572671, y: 954236 - Foglio 47, livello strade;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso promiscuo-agricolo, per la lavorazione e trasformazione prodotti agricoli (lavorazione del latte e sua trasformazione in burro, formaggio e altri latticini), per la produzione di vapore, lavaggio attrezzature utili alla lavorazione del latte, per il lavaggio locali e autobotti, per i servizi igienici e il condizionamento dei locali.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.102,00;
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 6330ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 317,86 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 317,86 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2025.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria

posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Parma (Nullaosta idraulico, nota PG/2021/108693 del 12/07/2021):

- il concessionario si impegna a segnalare gli attraversamenti dei tre corsi d'acqua attraversati dalla condotta posizionando apposita cartellonistica sulle sponde in corrispondenza di essi;

- il concessionario si impegna a garantire un buono stato di manutenzione dell'alveo dei tre corsi d'acqua attraversati dalla condotta provvedendo a periodici interventi di pulizia della vegetazione (almeno n.2 all'anno) per un tratto di 15 m a valle e 20 m a monte di ciascun attraversamento;
- il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o agli animali, lasciando sollevata ed indenne il Servizio scrivente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
- alla scadenza della concessione, qualora non si formalizzi il rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dei luoghi;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento, dalla Amministrazione concedente su richiesta di questo Servizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.;
- in caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nei termini che gli verranno comunicati;
- il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'alveo dei corsi d'acqua che ritenesse necessari e utili senza che la ditta autorizzata possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.